REGOLAMENTO (CEE) N. 564/71 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1971

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che in conseguenza dei problemi posti dall'immagazzinamento di taluni quantitativi di zucchero detenuti dall'organismo d'intervento tedesco e tenuto conto della disponibilità del mercato interno della Comunità è opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite dello zucchero stesso ; che occorre destinare tale zucchero all'esportazione ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita, a mezzo gara, di zucchero oggetto di misure d'intervento mediante acquisto sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (6), e dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (7) ;

considerando che non è possibile garantire che la qualità dello zucchero corrisponde ancora, dopo un prolungato periodo di immagazzinamento, a quella accertata all'atto della presa in carico ; che pertanto non è possibile determinare l'attuale qualità dello zucchero in questione ; che inoltre lo zucchero in causa è venduto già condizionato ; che pertanto si deve fissare il prezzo per 100 chilogrammi di zucchero che l'acquirente deve pagare, comprensivo di un importo di 0,30 unità di conto corrispondente al condizionamento stesso ;

considerando che, per rendere possibile in forma continuativa la conclusione di contratti di esportazione, occorre indire una gara permanente, valida sino ad una data da stabilirsi ulteriormente, che preveda gare parziali settimanali le quali non necessitano, per ognuna di esse, disposizioni comunitarie d'apertura ;

considerando che, ai fini di semplificazione amministrativa e per motivi attinenti alle condizioni di trasporto, occorre prevedere, secondo l'importanza della partita, una quantità minima per offerta ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato il quantitativo sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione di aggiudicazione ; che è dunque opportuno prevedere che in questo caso l'organismo d'intervento tedesco rettifichi in tal senso la dichiarazione stessa ;

considerando che, tenuto conto in particolare delle possibilità di svuotamento di taluni depositi, all'atto del ritiro, possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono impossibile il rispetto del termine di quattro settimane prescritto per il ritiro stesso ; che pertanto, in conseguenza delle difficoltà eventualmente incontrate, occorre prevedere la possibilità di superare tale termine ;

considerando che il termine prescritto per il pagamento del prezzo dello zucchero oggetto della gara si dimostra in molti casi troppo rigoroso per l'aggiudicatario ; che pertanto, a talune condizioni, è opportuno prevedere che detto pagamento avvenga in un termine più ragionevole ;

considerando che per facilitare la partecipazione alla gara del più grande numero d'interessati possibile è necessario prevedere, a talune condizioni, che l'organismo d'intervento tedesco rimborsi le spese di trasporto dello zucchero dal deposito al porto d'esportazione o al luogo di transito di frontiera secondo un importo forfettario preventivamente stabilito in funzione delle spese di trasporto dello zucchero dal deposito in causa al molo del porto di esportazione, merce non scaricata, raggiungibile con la minima spesa, tenendo conto della combinazione più favorevole all'organismo stesso dei vari mezzi di trasporto sulla base delle tariffe esistenti ;

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(6) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(7) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.

considerando che i motivi stessi che hanno presieduto all'apertura della presente gara e gli imperativi di una sempre maggiore partecipazione degli interessati nella Comunità conducono alla constatazione che il trasporto, le cui spese corrispondenti si identificano negli importi fissati nell'allegato del presente regolamento, è necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2334/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e destinato all'esportazione. La gara verte sulla restituzione all'esportazione di tale zucchero.

2. La gara permanente è valida fino ad una data da stabilirsi ulteriormente. L'organismo d'intervento tedesco procede a gare parziali durante il periodo di validità della gara permanente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68, del regolamento (CEE) n. 1987/69 con esclusione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino, e dell'articolo 11, paragrafo 2, e alle disposizioni seguenti.

Articolo 3

La vendita riguarda i quantitativi di zucchero bianco tal quale, suddivisi nelle partite riportate nell'allegato.

Articolo 4

1. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo intervengono modifiche delle condizioni di gara.

2. L'organismo d'intervento tedesco provvede ogni settimana alla pubblicazione, mediante affissione, delle quantità attribuite. Inoltre una pubblicazione mediante affissione ha luogo a Bruxelles nei locali della Commissione a tal uopo previsti.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco prende tutte le disposizioni del caso per permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero messo in vendita.

Articolo 6

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì seguente il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione stessa.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), la scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista per mercoledì 2 giugno 1971 è anticipata a martedì 1° giugno 1971 alle ore 9,30.

Articolo 7

1. Un'offerta è valida soltanto se riguarda :

a) per una partita non superiore a 3.000 tonnellate e per ogni residuo di partita non attribuito, il quantitativo della partita o del residuo di partita non attribuito in causa ;

b) per una partita superiore a 3.000 tonnellate, un quantitativo pari almeno alla metà della partita in causa.

2. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 8

Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo d'intervento tedesco senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

Articolo 9

Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 10

1. Nella dichiarazione d'aggiudicazione l'organismo d'intervento tedesco emette una riserva in merito al quantitativo attribuito.

2. Se il quantitativo consegnato dall'organismo d'intervento tedesco è inferiore al quantitativo indicato nella dichiarazione d'aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza constatata.

3. L'aggiudicatario in causa non può invocare la differenza di cui al paragrafo 2 per far valere altri diritti.

Articolo 11

Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero bianco, condizionato in sacchi come indicato nell'allegato, al netto di imposizioni interne, franco deposito, caricato su un mezzo di trasporto è di :

a) 22,63 unità di conto per le partite di zucchero indicate nell'allegato con la lettera A ;

b) 22,03 unità di conto per le partite di zucchero indicate nell'allegato con la lettera B ;

Articolo 12

1. L'aggiudicatario può ritirare lo zucchero soltanto previo ricevimento di un buono di ritiro per il quantitativo attribuito. Tuttavia l'organismo d'intervento tedesco può rilasciare buoni di ritiro per determinate frazioni di detto quantitativo.

Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo stesso a richiesta dell'interessato.

2. L'organismo d'intervento tedesco rilascia un buono di ritiro soltanto se è stata fornita la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione destinata a garantire il pagamento del prezzo dello zucchero attribuito nel termine prescritto. La cauzione corrisponde al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare, in moneta tedesca, per il quantitativo di zucchero per il quale lo stesso ha richiesto il buono di ritiro.

Articolo 13

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1987/69, l'organismo d'intervento tedesco può prevedere per il ritiro di determinate partite e nei limiti necessari termini più lunghi di quelli prescritti dalle sopraddette disposizioni allorquando all'organismo stesso si presentano difficoltà tecniche per l'estrazione dello zucchero del magazzino.

2. Inoltre, in caso di forza maggiore, il termine di ritiro di cui allo stesso paragrafo del regolamento sopraindicato può essere prolungato dall'organismo d'intervento tedesco a richiesta dell'aggiudicatario. In tale caso, tale organismo determina le misure che ritiene necessarie in rapporto alla circostanza addotta.

Articolo 14

1. Il pagamento del prezzo dello zucchero attribuito avviene al più tardi il trentesimo giorno seguente quello del rilascio del buono di ritiro.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario, nel termine indicato al paragrafo 1, ha versato in moneta tedesca, presso il conto dell'organismo d'intervento tedesco, il prezzo di acquisto. Tale svincolo ha luogo immediatamente.

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento tedesco determina le misure che ritiene necessarie in rapporto alla circostanza addotta.

Articolo 15

1. Per le spese di trasporto dello zucchero dal deposito al porto di esportazione o al luogo di transito di frontiera, l'organismo d'intervento tedesco rimborsa all'aggiudicatario l'importo forfettario corrispondente riportato nell'allegato se l'aggiudicatario stesso ha soddisfatto agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione in causa.

2. Il trasporto è considerato come necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2334/69.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

N. della partita	« Land », luogo di deposito e immagazzinatore	Quantità (t)	Condizionamento sacco carta	Importo forfettario spese di trasporto (DM/t zucchero)	Porto d'esportazione di riferimento (1)
	SCHLESWIG-HOLSTEIN				
A 1	Eutin ; Chr. Book	300	5 + bitum.	9,82	Lübeck
	NIEDERSACHSEN				
A 2	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	600	5 + bitum.	18,50	Bremen
A 3	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	500	4 + poly.	18,50	Bremen
	HESSEN				
A 4	Runkel ; W. S. Göbel, Frankfurt a. M.	1.000	5 + bitum.	—	—
A 5	Runkel ; W. S. Göbel, Frankfurt a. M.	2.000	5 + bitum.	—	—
A 6	Runkel ; W. S. Göbel, Frankfurt a. M.	1.000	4 + poly.	—	—
A 7	Runkel ; W. S. Göbel, Frankfurt a. M.	1.989	5 + bitum.	—	—
	SCHLESWIG-HOLSTEIN				
B 1	Eutin ; Chr. Book	700	4 + poly.	9,82	Lübeck
B 2	Hademarschen ; Rhenus Hamburg	300	4 + poly.	12,50	Kiel
B 3	Hademarschen ; Rhenus Hamburg	1.200	4 + poly.	12,50	Kiel
B 4	Süderlügum ; Spar- und Darlehnskasse	2.500	4 + poly.	10,80	Flensburg
B 5	Süderlügum ; Spar- und Darlehnskasse	300	4 + poly.	10,80	Flensburg
	NIEDERSACHSEN				
B 6	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	1.000	5 + bitum.	18,50	Bremen
B 7	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	360	5 + bitum.	18,50	Bremen
B 8	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	400	4 + poly.	18,50	Bremen
B 9	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	700	4 + poly.	18,50	Bremen
B 10	Hildesheim ; Rhenus Hildesheim	2.000	5 + bitum.	18,50	Bremen

(1) Raggiungibile con la minima spesa.